

VERBALE DI ACCORDO

L' 11 giugno 2020 si sono incontrati in via telematica la Società COIN S.p.A. con sede legale in Mestre Via Maderna n. 11 Numero iscrizione Registro Imprese di Venezia, Codice Fiscale e P. IVA 04391480276, matricola INPS 8815517519,

- rappresentata da: Ugo Turi e Maria Mora

e le Organizzazioni Sindacali Nazionali:

- FILCAMS CGIL: rappresentata da Vanessa Caccerini
- FISASCAT CISL: rappresentata da Vincenzo Dell'Orefice
- UILTUCS: rappresentata da Paolo Andreani

per la definizione delle modalità di utilizzo delle 9 settimane di cassa integrazione in deroga previste dal Decreto Rilancio.

Premesso che

- con Verbale di Accordo del 25 marzo 2020, le Parti hanno condiviso l'esigenza di richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il trattamento di integrazione salariale in deroga secondo le modalità e i termini di cui all'accordo;
- il 5 giugno 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanava il Decreto di autorizzazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per i periodi richiesti pari a 9 settimane e a 13 settimane per i negozi ubicati nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;
- per effetto delle modifiche contenute nell'art. 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, in riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e a quanto disposto dal Decreto del 17 marzo, convertito con Legge del 24/04/2020 n. 27, il numero delle settimane di Cassa Integrazione Guadagni in deroga risulta incrementato di 5 settimane (da 9 a 14 settimane e da 13 a 18 settimane per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020), con possibilità di utilizzare ulteriori 4 settimane nel periodo dal 1 settembre al 31 ottobre 2020, fermo restando la possibilità di anticipare le 4 settimane nel caso in cui fosse previsto da ulteriori disposizioni di Legge;
- l'Azienda ha in corso l'utilizzo della cassa integrazione in deroga attivata a decorrere dal 12 marzo 2020 ed attualmente, pur avendo riaperto i negozi, si trova nelle condizioni di dover ancora far ricorso all'ammortizzatore in funzione del consistente decremento delle vendite e del calo altrettanto elevato dei clienti;
- le Parti ritengono che sia indispensabile il ricorso alla proroga della C.I.G.D. al fine di contenere gli effetti sull'occupazione, in funzione delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tutto ciò premesso si conviene

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- le OO.SS. hanno preso atto delle informazioni ricevute, anche in riferimento alla situazione aziendale e ai piani di gestione per consentirne la continuità;
- le Parti ritengono sussistere i presupposti per la proroga della Cassa Integrazione in deroga;
- le OO.SS. esprimono parere favorevole affinché la Società richieda una proroga di Cassa integrazione in deroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



- la Società presenterà l'istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un numero di dipendenti pari a 1.588 unità, ridotto rispetto alla prima istanza autorizzata. I dipendenti interessati saranno distribuiti nelle diverse unità come da allegato. Gli stessi potranno essere sospesi sino a zero ore settimanali e comunque entro i limiti di legge, per un numero di 5 settimane con prima decorrenza dal 14 maggio 2020 e termine, fermo restando il numero massimo di settimane complessive, entro fine giugno 2020 per tutte le regioni ad esclusione delle unità ubicate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per le quali il termine sarà entro fine luglio. La collocazione in C.I.G.D. potrà essere effettuata per ulteriori 4 settimane durante il periodo dal 1 settembre al 31 ottobre 2020, nonché eventuali anticipazioni temporali qualora previste da ulteriori disposizioni di Legge;
- la Società limitatamente al periodo di proroga, anticiperà ai dipendenti interessati l'erogazione dell'indennità di C.I.G.D. stante le modifiche normative intervenute in materia;
- durante la C.I.G.D. la Società prevederà che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività siano gestiti attraverso la rotazione tra il personale, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive.

Le Parti si danno atto di aver esperito la consultazione con esito positivo circa la richiesta di proroga della cassa integrazione guadagni in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto

COIN S.p.A.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

ULTUCS

	UNITA' OPERATIVE	TESTE
1	MESTRE	43
2	FIRENZE	63
3	PADOVA	38
4	TRIESTE	32
5	TREVISO	34
6	VERONA	43
7	VICENZA	17
8	MILANO 5 GIORNATE	81
9	BERGAMO	39
10	MILANO VERCELLI	40
11	BRESCIA	48
12	VARESE	30
13	LIVORNO	35
14	RIMINI	26
15	PIACENZA	29
16	MILANO CANTORE	32
17	GENOVA	44
18	BARI	51
19	NAPOLI	43
20	TARANTO	3
21	ROMA SAN GIOVANNI	75
22	ROMA CINECITTA'	74
23	CATANIA	42
24	ROMA COLA DI RIENZO	72
25	SASSARI	28
26	CAGLIARI	20
27	COMO	36
28	BOLOGNA	36
29	CAMPI BISENZIO	41
30	PORDENONE	4
31	ROMA BUFALOTTA	30
32	ZERMAN OUTLET	7
33	LECCE	31
34	MILANO CITY LIFE	19
35	ROMA TERMINI	26
36	CARUGATE	21
37	MESSINA	28
38	PARMA	6
39	GRUGLIASCO	25
40	ROMA REGINA MARGHERITA OUTLET	9
41	AREZZO	4
42	SAN GIULIANO	13
43	MILANO SCALO	4
44	BELLUNO	5
45	MILANO FIORDALISO	6
46	ROMA VALMONTONE	5
47	MARGHERA NAVE DE VERO	4
48	MONDOVI'	3
49	CATANIA CASA	5
50	DEPOSITO PIACENZA	2
		1452
	SEDE	136

Tot. 1588

J

d. h. e.

[Signature]

fai

4